



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI

P.zza Castello, 14 - cerranti@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437 913119 - fax 0437 913173

Classifica 06/04
Belluno, 02/02/2017


Spett.le
Sportivamente Belluno S.r.l.
Via dei Dendrofori 4/6
32100 **Belluno**
PEC SPORTIVAMENTEHELLUNO@LEGALMAIL.IT

Oggetto: *Gestione degli impianti sportivi comunali: piscina comunale, Spes Arena, stadio polisportivo e palasport De Mas*

Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, il contratto di servizio Rep. n.06 del 17/01/2017 debitamente perfezionato.


Distinti saluti

Sottoscritta dal Dirigente
arch. Carlo Erranti
con firma digitale



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELLUNO

CONTRATTO DI SERVIZIO



Repertorio n. 6/2017, Protocollo n. _____

OGGETTO: GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PISCINA COMUNALE, SPES ARENA, STADIO POLISPORTIVO E PALASPORT DE MAS.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 17 (diciassette) del mese di gennaio

tra:

l'arch. Carlo Erranti che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali del **Comune di Belluno**, Ente Pubblico Locale, con sede in Belluno, Piazza Duomo n.1, C.F. 00132550252, autorizzato ai sensi del vigente Statuto comunale

e

il dr. Andrea Dalla Venezia che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "**Sportivamente Belluno s.r.l.**", con sede in Belluno via dei Dendrofori n. 4/6, C.F. e partita IVA n. 01098720250 – REA n. BL – 95356;

Premesso che

- 1) La società Sportivamente Belluno s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, al 100% del Comune di Belluno;
- 2) La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); l'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato della Società, come anche la proroga della sua durata;
- 3) La Società, che opera con le modalità della società *in house*, è attiva nella gestione delle strutture sportive degli Enti soci e nella gestione di altri impianti, nella promozione di ogni attività connessa con la diffusione e l'organizzazione di iniziative sportive promosse dagli Enti soci, nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione delle discipline sportive dilettantistiche, anche mediante propri gruppi sportivi, ed in generale nella produzione organizzazione e gestione di servizi ed eventi nei settori dello sport, tempo libero, turismo e spettacolo, il tutto come meglio dettagliato nello statuto societario, nonché nelle attività ed opere ad essi strumentali, fermo restando che le medesime attività ed opere strumentali siano direttamente riferibili al complesso degli interessi della collettività impersonata dagli enti pubblici locali partecipanti alla società medesima;
- 4) La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, e può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati;

5) Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 28/11/2014 è stata effettuata una ricognizione sulla medesima società ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 244/07 ai fini di valutare la rispondenza ai criteri normativi fissati per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Belluno;

6) con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30/11/2015 è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20 del D.Lgs. 179/2012 e si è stabilito che la Società costituisce il mezzo tramite cui il Comune intende esercitare il servizio di gestione degli impianti sportivi e che con tale atto si intende ottemperato a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del TUEL;

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n 74 del 22.12.2016 è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio;

b) il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di gestione degli impianti sportivi, fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune e la Società, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili dal presente atto in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti, secondo quanto stabilito di seguito.

Art. 2 - Finalità e criteri generali

1. Finalità del presente contratto di servizio è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale, all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

2. La gestione unitaria di tutti gli impianti, oggetto del presente contratto, è finalizzata sia ad organizzare in modo coordinato l'offerta sportiva del territorio, sia a sfruttare possibili economie di scala, anche organizzative.

3. In particolare, con il presente contratto il Comune di Belluno intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

a. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed integrative consentite dagli impianti sportivi;

b. garantire una gestione unitaria e di natura pubblica di tutte le strutture che permette di monitorare costantemente e senza interessi di parte l'andamento e l'utilizzo dei vari impianti garantendo

efficienza ed economicità nella loro gestione, la soddisfazione rispetto alle richieste dell'utenza e la conseguente capacità di adattamento alle mutate esigenze della città e del territorio.

c. favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative della popolazione con particolare riferimento alle fasce giovanili ed anziane e l'uso ordinato delle attrezzature ed impianti da parte di tutte le entità sportive operanti nel territorio;

d. ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi anche grazie alla possibilità di sfruttare economie di scala nella gestione dei vari impianti che garantiscono un complessivo sostanziale pareggio di bilancio.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Belluno affida alla società Sportivamente Belluno s.r.l. la gestione dei seguenti principali impianti sportivi:

- Impianto natatorio: parte di pertinenza del mappale 306 del Fg 70 All. 4 del N.C.T.U. con esclusione degli spazi destinati a parcheggio pubblico a pagamento relativi a stalli e corsie;

- Polisportivo: intero mappale 1398 del Fg 59 del N.C.T.U.;

- Palasport "A. De Mas": solo fabbricato di cui al mappale 220 del Fg 58 del N.C.T.U. con esclusione delle aree di pertinenza;

- Centro sportivo Spes Arena: parte di pertinenza del mappale 306 del Fg 70 All. 4 del N.C.T.U. e della superficie di c.a mq 390 relativi al mapp. 318 come evidenziata in giallo nella relativa planimetria;

come da planimetrie catastali allegate al presente contratto.

Qualora l'Amministrazione stabilisse che il parcheggio antistante l'impianto natatorio debba essere totalmente gratuito o ad esclusivo utilizzo dell'impianto la gestione e manutenzione complessiva dello stesso spetterà, automaticamente, alla società Sportivamente Belluno s.r.l.

2. Alla società compete l'attività di regolamentazione dell'utilizzo degli impianti, la riscossione delle tariffe, la cura, sorveglianza e manutenzione ordinaria delle strutture, nonché la loro generale gestione;

3. Alla società sono affidate inoltre le attività di :

- promozione della pratica sportiva nelle singole strutture anche mediante l'organizzazione diretta di corsi o di squadre sportive;

- organizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli sportivi, di campionati e gare anche ufficiali, in collaborazione con le competenti Federazioni del CONI o con i competenti organismi di enti di propaganda e/o di promozione sportiva legalmente riconosciuti;

- promozione ed organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati, di attività ricreative, sociali e culturali o comunque di interesse collettivo, attraverso l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero;
- la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il Contratto ha durata di anni 9 (nove) dal 1/01/2017 e fino al 31/12/2026.
2. Le parti si riservano di risolvere o di modificare il presente contratto per sopraggiunte disposizioni normative o per diverse scelte da parte dell'Amministrazione relativamente alle modalità di gestione degli impianti oggetto del presente contratto.
3. Qualora si rendesse necessario, per nuove esigenze sopravvenute, le Parti possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente contratto.
4. Qualsiasi modifica o aggiornamento del presente contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

Art. 5 – Carattere del servizio

1. Le funzioni e i servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi a tutti gli effetti attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in materia e, pertanto, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo chiusure programmate, scioperi regolarmente indetti o altre cause di forza maggiore.

Articolo 6 - Obblighi del Comune

1. Il Comune di Belluno:
 - a. è obbligato per legge ad esercitare funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'operato della Società nell'espletamento delle attività di gestione dei servizi, al fine di assicurare che i livelli qualitativi e le modalità di erogazione degli stessi siano conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, che gli stessi siano eseguiti in conformità alle norme di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali;
 - b. si impegna a consentire, nel rispetto della vigente normativa, il massimo e più agevole accesso alle informazioni, alle banche dati e ai documenti in possesso del Comune che possano essere d'interesse per lo svolgimento ed il miglioramento dei servizi affidati alla Società;

Art. 7 - Obblighi della società

1. La società Sportivamente Belluno s.r.l.:
 - a. si impegna a svolgere le attività ad essa affidate con la massima diligenza, professionalità e correttezza al fine di garantire l'equilibrio di bilancio nel rispetto degli standard operativi definiti concordemente tra le parti; ad uniformare l'erogazione dei servizi a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia, chiarezza e trasparenza;

b. è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge per le Società Pubbliche con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), di anticorruzione (D.Lgs. 39/2013);

c. per l'affidamento a terzi di servizi e forniture, nonché per l'affidamento di lavori e forniture è tenuta al rispetto delle procedure disciplinate dal Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

2. La Società risponde comunque nei confronti del Comune della regolarità delle operazioni gestionali affidate a terzi.

3. La società deve inoltre rispettare i vincoli di finanza pubblica e ogni altra disposizione di legge di tempo in tempo vigente relativa alle società pubbliche.

4. La società è obbligata a rispettare gli indirizzi stabiliti dall'Ente, e a fornire le notizie e la documentazione richiesta.

5. La società deve provvedere a segnalare al Comune eventuali situazioni di particolare criticità e comunque ogni altra notizia utile a consentire un costante controllo sull'andamento gestionale, economico e finanziario della società;

6. Il mancato rispetto degli adempimenti e delle obbligazioni contrattuali, qualora comportassero gravi disservizi all'utenza e/o danni all'Ente, saranno rilevate e contestate alla Società, che avrà l'obbligo di provvedere tempestivamente alla loro risoluzione.

Art. 8 - Utilizzo degli impianti

1. La società si impegna ad utilizzare e far utilizzare i beni e gli impianti affidategli dal Comune con la massima diligenza e con ogni cura appropriata.

2. La società può stipulare convenzioni per l'utilizzo degli impianti nell'interesse precipuo della società e finalizzate al miglior sfruttamento delle strutture.

3. Il Comune di Belluno per le proprie esigenze istituzionali potrà concordare con la società l'utilizzo, a titolo oneroso, di uno o più impianti compatibilmente con i programmi di attività dalla stessa già predisposti.

4. E' fatto divieto di sub-concedere in tutto o in parte a terzi gli impianti sportivi oggetto della presente concessione, fatte salve particolari esigenze che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. E' fatto, altresì, divieto di modificarne la destinazione d'uso senza l'assenso del Comune.

5. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed in tutte le altre ipotesi previste dalla Legge.

6. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con il concessionario i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione.

7. In caso di revoca gli impianti dovranno essere consegnati nei termini fissati dal Comune allo stesso che subentra nella gestione diretta del servizio.

8. La Società ha l'obbligo di mantenere gli impianti in perfetta efficienza, contribuendo al miglioramento funzionale per il conseguimento delle autorizzazioni/certificazioni previste per il loro utilizzo dalla vigente normativa.

Articolo 9 - Manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamenti e miglioramenti degli impianti sportivi

Manutenzione ordinaria

1. La Società si impegna a mantenere gli impianti in buono stato, come previsto dal codice civile secondo la diligenza del buon padre di famiglia, garantirne la funzionalità e rispondere al Comune di eventuali danni arrecati da un uso non adeguato degli stessi.

2. In particolare la Società si obbliga a provvedere a tutte le spese di esercizio degli impianti (comprese, a titolo esemplificativo, le spese di pulizia, custodia e vigilanza), all'ordinaria manutenzione sia degli impianti sportivi, pertinenze e accessori che dei relativi impianti idrici, elettrici, telefonici e termici.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno eseguiti secondo un programma annuale da trasmettere ad inizio di ciascun anno ai Servizi Tecnici del Comune.

Manutenzione straordinaria, ampliamenti e miglioramenti

4. I lavori straordinari di adeguamento a nuove normative che dovessero essere emanate nell'arco del periodo di affidamento della gestione, nonché tutti gli interventi di straordinaria manutenzione, ampliamenti e miglorie saranno a carico del Comune.

5. I suddetti interventi, fermo restando l'onere economico a carico del Comune, potranno essere eseguiti ad opera della Società, previa autorizzazione, approvazione e finanziamento del progetto di realizzazione dell'opera pubblica da parte del Comune.

6. Le opere così realizzate, si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 934 e segg. del codice civile.

7. La società, nell'ambito delle sue disponibilità di bilancio, potrà altresì effettuare, in accordo con l'Ente, lavori di straordinaria manutenzione. Gli interventi verranno acquistati al patrimonio dell'ente alla scadenza del presente contratto al loro valore residuo.

8 La Società, per l'affidamento a terzi degli interventi di cui al presente articolo, è comunque tenuta al rispetto delle procedure di cui al Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.).

Articolo 10 - Carta dei Servizi

1. La Società si impegna ad adottare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai fini della definizione nel merito dei rapporti con gli utenti. La Carta dei Servizi e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della società.

2. Gli utenti possono produrre documenti, osservazioni, suggerimenti per il miglioramento dei servizi, nel rispetto della carta dei servizi. La Società dà riscontro all'utente circa le segnalazioni proposte e ne acquisisce periodicamente sistematicamente la valutazione di qualità del servizio prestato.

Art. 11 - Tariffe

1. Alla società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente la gestione del servizio affidato, nonché le eventuali contribuzioni che potessero essere erogate da privati ed Enti.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il Comune di Belluno provvede all'approvazione delle tariffe per i servizi erogati dalla Società su proposta della stessa ed in base ad adeguata documentazione illustrativa di ogni aspetto che abbia inciso sulla determinazione delle tariffe stesse.

3. L'Amministrazione Comunale stabilirà, di anno in anno e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, gli eventuali utilizzi gratuiti degli impianti o di alcuni di essi da parte delle scuole di competenza del Comune di Belluno, dandone per tempo comunicazione alla Società.

Art. 12 - Utenze

1. Tutte le utenze relative ai servizi affidati compresa la tariffa igiene ambientale sono a carico della società che deve pertanto averne la titolarità.

2. Nel caso in cui non sia possibile l'intestazione in capo alla società il Comune emetterà apposite note di debito per la parte di utenze a carico della società.

Art. 13 - Canone di concessione

1. Per la concessione d'uso degli impianti sportivi di cui all'articolo 3 la società corrisponderà al Comune un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento tenuto conto dei seguenti parametri:

- elevato contenuto sociale della concessione;
- importanza degli impianti nella geografia territoriale locale;
- redditività degli impianti;
- sostenibilità economica del canone da parte della società;
- effettivo stato manutentivo degli immobili.

2. Il canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate.

Art. 14 - Imposta di Pubblicità



1. Qualora sussistano i requisiti di legge, la Società provvederà a versare al Comune la suddetta imposta ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 - Rapporti economici e finanziari

1. Il Comune considerata la natura del servizio svolto dalla società e al fine di garantirne l'accessibilità ai propri cittadini senza distinzione di condizione economica, erogherà alla società un corrispettivo di servizio annuo a titolo di parziale abbattimento dei costi di gestione ai fini dell'applicazione di tariffe calmierate.

2. L'importo del trasferimento verrà calcolato di anno in anno sulla base del budget redatto dalla società sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione rimanendo imprescindibile il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

Ai fini del valore del presente contratto viene assunto a riferimento l'importo di € 40.000,00 (annuo), come definito per il 2017 dalla delibera G.C. 197/2016.

Art. 16 - Personale impiegato nella gestione degli impianti sportivi

1. La Società provvede alla gestione degli impianti sportivi affidati con il proprio personale e risponde del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori, sia nell'esecuzione del servizio che nei riguardi di terzi.

2. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi in materia di assunzione di personale, in materia di assunzioni obbligatorie, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale ed alla corretta applicazione degli istituti previsti dal CCNL di comparto e quelli previsti specificatamente per le società partecipate dall'Ente locale.

Art. 17 - Garanzie assicurative ed autorizzazioni e licenze

1. Il Comune provvede a proprie spese alle assicurazioni degli immobili affidati alla Società contro i danni da incendio e avversità atmosferiche e per la responsabilità civile verso terzi, secondo adeguati massimali senza rivalsa nei confronti della medesima società.

2. La società è responsabile dei danni direttamente o indirettamente arrecati a persone ed a cose mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibili alla conduzione delle strutture in sua gestione ed ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi. Essa deve perciò provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative per la R.C.T., oltre ad altre previste per legge, ad a tutte le assicurazioni che non siano di stretta competenza del Comune in quanto proprietario degli immobili e dei beni, con adeguati massimali. La Società risponde del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori, sia per l'esecuzione del servizio, sia nella gestione degli immobili e degli impianti ad essa affidati.

3. la Società provvede alla nomina del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La società è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e deve provvedere alla nomina del relativo responsabile.

5. La società riconosce che tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività e servizi alla stessa affidati con il presente contratto rivestono carattere riservato e, pertanto, si impegna a non divulgarle e ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuta in riferimento al presente contratto.

Art. 18 - Clausola di salvaguardia per condizioni di deficitarietà del Comune

1. Ai sensi dell'art. 243, comma 3-*bis* del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale da parte del Comune, le parti, previa consultazione e di comune accordo, potranno procedere alla riduzione delle spese di personale della società medesima, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2-*bis*, del DL. n. 112/08 e s.m.i.

Art. 19 - Controllo

1. I servizi affidati alla Sportivamente Belluno s.r.l. con il presente contratto sono svolti esclusivamente a favore e supporto del Comune di Belluno, il quale, in considerazione della partecipazione al capitale sociale, esercita un controllo effettivo su di essa analogo a quello esercitato sui servizi di propria competenza istituzionale secondo il modello c.d. "*in house providing*".

2. Il Comune opera gli opportuni controlli e verifiche sull'attività della Società anche attraverso le l'Organo Amministrativo cui può impartire direttive al fine di indirizzare l'attività della società a scopi sociali di interesse generale e della collettività e richiedere azioni periodiche sulle attività in corso di svolgimento e quelle programmate.

3. Al fine di consentire una verifica sui risultati economici di gestione l'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere al Comune oltre a quanto già previsto dallo statuto: il bilancio economico di previsione suddiviso anche per centri di costo; il report infrannuale di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario della società correlato da una relazione esplicativa dei dati e dell'andamento dei servizi; il bilancio economico di esercizio al 31/12 suddiviso anche per centri di costo e quant'altro si rendesse necessario per la valutazione dell'andamento gestionale societario.

4. Il Comune di Belluno può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali utilizzati dalla Società e nei luoghi in cui viene svolto il servizio o qualunque attività connessa. In occasione delle ispezioni, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva agli effetti dell'attività svolta, avvalendosi anche di personale esperto, anche esterno alla struttura comunale.

5. La società presta al Comune ogni collaborazione per le attività sopra indicate, compatibilmente con le necessità di garantire lo svolgimento dei servizi agli utenti.

6. La società sarà preventivamente invitata a partecipare alle attività di controllo sopra esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili.

7. Sono fatti salvi, in ogni caso, i poteri autoritativi del Comune di Belluno, qualora intervengano esigenze di pubblico interesse.

8. Tutte le comunicazioni della Società dovranno essere indirizzate al Sindaco, agli Assessori competenti e ai servizi competenti per materia.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva di risolvere, in via unilaterale, il presente contratto per sopraggiunte disposizioni normative o per diverse scelte da parte dell'Amministrazione relativamente alle modalità di gestione degli impianti oggetto del presente contratto.

2. La Società dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri.

Art. 21 - Competenza esclusiva per le controversie

1. Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è esclusivamente quello di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia, nonché allo Statuto della Società.

La presente scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

per il **Comune di Belluno**

arch. Carlo Erranti
firmato digitalmente

per la **Società Sportivamente Belluno s.r.l.**

dr. Andrea Dalla Venezia
firmato digitalmente

ALL. 64

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Lire 200

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


di *intercomunale a sportelli* del Comune di **BELLUNO** in **ALTAIA**

Plantimetria dell'immobile situate nel Comune di **BELLUNO**

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **BELLUNO**

PIANO PRIMO

PAG. 3



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:500

Completato dal **RED. FEDERICO BULEGOTI**
 (Firma, nome e cognome del redattore)
 Scritto all'Ufficio di
 della Provincia di
 Area
 Firma:

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA	Foglio	Part. n. 1	Sub.
PROT. N°	70 ALL. 4	506	
DEI	TIPO TRAPPALE		
N°	DEL		



NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

1 in ALZATA

Comune di BELLUNO

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO


PIANO SECONDO



DATA	
PROG. N°	70 ALLA 305
CON. N°	
N°	
TIPO MAPPALE	
DEL	
SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
Copiatura del P.E.D. Federico BILLEGATO Inscritto all'Albo de della Provincia di UFFICIO Firenze	

ALL. 305

ALL. 'B'



Scala originale non disponibile.

Accia 48/11
1 199 1000 437




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 852)

MOD. BH (GEU)

(L. 111
500)

Planimetria di u.i.u. in Comune di BELLUNO via PIAZZALE DELLA RESISTENZA civ. 27



Dichiarazione di H.C. <u>1/1</u> Principio di variazione <u>1/1</u>	Compilata dall' <u>ARCHITETTO</u> (Indic. cognome e nome) <u>MORO ANDREA</u>	RISERVATO ALL'UFFICIO <u>22/10/98</u>
Identificativi catastali n. <u>59</u> n. <u>1398</u> sub.	Iscritto all'albo degli <u>ARCHITETTI</u> della provincia di <u>BELLUNO</u> n. <u>40</u> data <u>19/10/98</u> Firma <u>[firma]</u>	

Catasto dei Fabbricati - Situazione n. 30/11/2016 - Comune di BELLUNO (A757) - < Foglio: 59 - Particella: 1398 - Subalterno: 0 >
PIAZZALE RESISTENZA n. 27 piano: 1-1;

ALL. "B"

Data presentazione: 18/05/1998 - Data: 30/11/2016 - n. T4765

MODULO
A/100 - 10/10/1998

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1938, n. 652)
PIAZZALE DELLA RESISTENZA

Planimetria di u.i.u. in Comune di BELLUNO

M.C. AN (CEU)
300

div. 27

QUADRO UNIONE

* Scala originale non disponibile *




SCALA DI 1:1000
RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTRATTO DI MAPPA
FOGLIO N° 59
MAPPALE N° 1398
SCALA 1 : 2000

Compiuta nel 1998
Architetto: **PIRELLA GÖTTSCHEW**
Scritto all'atto del 1998
Architetto

Dichiarazione di N.C.
Donazione di variazione
Identificativi catastali



PIANTA DI PLANIMETRIA GENERALE
FOGLIO N° 59
SCALA 1 : 1000

Comune di BELLUNO (A757) - Sanzione al 30/11/2016 - Comune di BELLUNO (A757) - n. 27 piano: 1-1;
PIAZZALE RESISTENZA


MINISTERO DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RD. 13-4-1939, n. 652)
 Pianimetria di u.t.u. in Comune di **BELLUNO** - via **PIAZZALE DELLA RESISTENZA** n. 40

MILANO
 1/12 1998



MOD. AN. ICEU
 300


PIANTA PIANO TERRA
 H = VARIE



LEGENDA (P.T.)

- 1 = Deposito materiale non combustibile
- 2 = Tunnel esodo atleti
- 3 = Centrale termica a gasolio
- 4 = W.c. pubblico femminile
- 5 = W.c. pubblico maschile
- 6 = Disimpegno servizi
- 7 = W.c. pubblico maschile
- 8 = Spogliatoio "a"
- 9 = Invernata atleti
- 10 = Corridoio principale
- 11 = Ingresso - uscita pubblico
- 12 = Archi cronometrici giudici di gara
- 13 = Spogliatoio "b"
- 14 = Via di esodo recintata


PIANTA PIANO PRIMO
 H = 2.40 mt.



Cunasto del Fabbricato Situazione al 30/11/2016 - Comune di BELLUNO (UD) - Foglio 19 - Particella: 198 - Subalterno: 0 >
PIAZZALE RESISTENZA n. 27 piano: T-1;

STRALCIO "A"
 TRIBUNA PRINCIPALE

PIANTA DELLA TRIBUNA
 N° 763 POSTI A SEDERE



* Scala originale non disponibile. *

LEGENDA (P.1°)

- 1 = Seda operativa calcio italiano
- 2 = Riposigli
- 3 = Esodo d'ingrasso a uscita pubblico
- 4 = W.c. x 3 pubblico femminile
- 5 = Disimpegno
- 6 = Seda operativa atletica Belluno



SCALA DI 1:200

RISERVATO ALL'UFFICIO

28/10/98

Completata da **ARCHITETTO**
MORO ANDREA

Iscritto all'Albo del **ARCHITETTI**
 della provincia di **BELLUNO** n. 40

data **28/10/98** Firma **[Signature]**

Dichiarazione di N.C.
 Denuncia di variazione
 Inutilizzati catastali
 F. n. **27**
 n. **4388** sub **1**

ALL. C'

(P. U. S. P. - 11)



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


(R. DECRETO-LEGGI 12 APRILE 1977, N. 417)

Lire 50

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di BELLUNO Via A. GABELLI

Ditta COMUNE DI BELLUNO

Allogata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
SEDICI/00

00037311 00009598 W14Y0001
00005688 03/01/2017 11:29:22
4578-00088 609F51DE4D1A5660
IDENTIFICATIVO : 01140136386538

8 430 809E10 11 1 U



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°


Compilato dal COMUNE DI
BELLUNO
(Titolo, nome e ragione dell'ente)

Iscritto all'Albo de
della Provincia di

DATA

Firma:

ALL. 5C'



ALL. SC 4

MODULARIO
F. - C.C.S.P. - 114



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Mod. A (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
35


NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1919, N. 415)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di BELLUNO Via A. GABELLI
Ditta COMUNE DI BELLUNO
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di BELLUNO

PIANO PRIMO

SCHEDA N° 0061068
SERIE H



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA	
PROT. N°	

Compilata dal COMUNE DI
BELLUNO
(Firma, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo de
della Provincia di _____

DATA _____

Firma: _____